



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

D. G. per gli Ordinamenti Scolastici



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

E

COLDIRETTI

VISTI:

- ⇒ la legge 24.06.1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento
- ⇒ la legge 18.12.1997, n. 440, relativa all'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell' offerta formativa e per gli interventi perequativi
- ⇒ il decreto interministeriale 25.03.1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell' art 18 della legge 196/97
- ⇒ il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112., relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n. 59
- ⇒ il D.P.R. 08.03.1999, n 275, con il quale è stato approvato il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 21 della legge 15.03.1997, n. 59
- ⇒ la legge 17.05.1999, n. 144, e in particolare l'art. 68 sull'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
- ⇒ il D.P.R. 12.07.2000, n. 257, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del citato art. 68 della legge 17.05.1999, n. 144
- ⇒ la legge 10.03.2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
- ⇒ la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, recante Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione
- ⇒ la Legge 14.02 2003, n 30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
- ⇒ la Legge 28.03.2003, n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale e, in particolare l' art. 4 che prevede la possibilità di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro
- ⇒ l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida, a partire dall'a.s. 2003/04, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

- ⇒ il Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- ⇒ le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- ⇒ la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n° 2241/2204/EC del 15 dicembre 2004 relativa all’istituzione di un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

PREMESSO CHE

- è in atto un ampio processo di riforme che poggia sulla consapevolezza del ruolo primario della scuola e della formazione nello sviluppo della società civile ed individua nel raccordo tra sistemi formativi e nelle interazioni tra istruzione e mondo della produzione, del lavoro e della ricerca, le modalità idonee per poter garantire servizi scolastici di alto e qualificato profilo ed innalzare il livello culturale ed il grado di competitività del Paese;
- si va conseguentemente realizzando un rilevante sforzo di riforma e di adeguamento che, oltre al coinvolgimento degli assetti ordinamentali, dei contenuti e delle finalità dell’offerta formativa, prevede l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione con i soggetti e gli attori sociali del territorio; quest’ultimo identificato nei suoi valori ed identità culturali ed ambientali e nella espressione della specifica realtà produttiva ed imprenditoriale.

CONSIDERATO CHE

il MIUR

- è da tempo impegnato in un ampio e complessivo progetto di innovazione del sistema educativo e formativo per poter sostenere, in modo adeguato, il ruolo centrale assunto dall’istruzione e dalla formazione, a livello europeo, nei processi di crescita e modernizzazione sociale. Progetta e realizza, in questa direzione, percorsi educativi capaci di innescare un circuito virtuoso che consenta ai giovani di “sapere, saper fare, saper essere”, partendo dalle tradizioni e dalle radici culturali locali e coinvolgendo in maniera integrata il mondo produttivo ed il sistema associativo e di rappresentanza che lo organizza

- assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, nell'ottica di una formazione di alto e qualificato livello, aperta al fare ed all'agire e funzionale all'inserimento nel mondo delle professioni e del lavoro
- tende a valorizzare la funzione docente, quale importante fattore di formazione dei giovani e di sviluppo del Paese
- intende promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica e universitaria e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, iniziative intese a favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra il sistema dell'istruzione e formazione e quello della produzione e del lavoro
- ritiene importante favorire attività di interazione e di alternanza scuola/lavoro allo scopo di dare a tutti l'opportunità di accedere al mondo del lavoro e di valorizzare i talenti, contribuendo a prevenire la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi, i disagi della condizione giovanile

la **COLDIRETTI**

in riferimento al proprio obiettivo strategico di valorizzazione e rigenerazione delle attività agricole, così come ridefinite dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228

- è da tempo impegnata nella valorizzazione della valenza educativa dell'agricoltura, soprattutto in chiave "multifunzionale", promuovendo l'inserimento, nei programmi scolastici, di elementi di conoscenza della cultura agricola e delle produzioni agroalimentari tipiche, anche al fine di consolidare il senso di appartenenza dei giovani al proprio territorio
- attribuisce al proprio Progetto di Educazione alla Campagna Amica (mirato alla "conoscenza" e "consapevolezza" delle tematiche ambientali ed agroalimentari nelle scuole, a partire dagli allievi del primo ciclo per proseguire con i ragazzi del secondo ciclo) un ruolo determinante per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni agricole di qualità e delle tradizioni rurali ed alimentari locali, nonché della sostenibilità e difesa attiva di ambienti e paesaggi nelle loro identità e diversità

- si ritiene partner della scuola delle autonomie attraverso la promozione (d'intesa con gli enti locali ed altri settori economici e produttivi) di progetti ed iniziative pilota volte ad offrire ai giovani nuove opportunità di orientamento professionale e di inserimento lavorativo nell'agroalimentare
- è consapevole dell'importanza della formazione per lo sviluppo del Paese ed intende contribuirvi nell'ambito del sistema scolastico, di quello universitario e della ricerca, attraverso qualificati interventi e progetti pilota che siano in grado di consolidare il rapporto tra formazione istituzionale pubblica, la formazione professionale e continua, il sistema produttivo agroalimentare ed i territori rurali
- è accreditata, tramite INIPA suo ente di formazione senza fine di lucro e relativi Istituti regionali associati, per la formazione del personale delle scuole e per interventi di promozione educativa (D.M. n. 177/2000)

Il MIUR e la COLDIRETTI – di seguito denominati “le parti” - SI IMPEGNANO A:

Art. 1

(Finalità)

Promuovere attraverso esperienze sperimentali pilota, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione volte a promuovere nei giovani una corretta educazione agli stili di vita e di comportamento alimentare e a tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari locali e nazionali.

Art. 2

(Alternanza scuola-lavoro)

Svolgere, con riferimento all'alternanza scuola-lavoro così come previsto dall'Art. 4 della Legge 53/2003 regolamentato con D.Lvo. n. 77 del 15 aprile 2005, azioni di sostegno alle convenzioni tra le scuole e le imprese produttive e di servizi di Coldiretti, favorendo iniziative sperimentali di alternanza scuola-lavoro. Questa nuova modalità di realizzazione comune ed integrata dei percorsi

formativi potrà consentire ai giovani di acquisire adeguate conoscenze e competenze professionali, da utilizzare anche per facilitare un loro positivo inserimento lavorativo nel mondo dell'agroalimentare e dei servizi ad esso collegati.

Art. 3

(Formazione)

Individuare interventi di formazione del personale scolastico diretti a realizzare, nel rispetto degli orientamenti contenuti nel piano nazionale di aggiornamento, momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle attuali dinamiche evolutive del sistema agricolo nazionale ed europeo e sulla centralità sociale di una agricoltura "rigenerata" e multifunzionale nello sviluppo dei sistemi territoriali.

Art.4

(Produzione materiali didattico)

Individuare le modalità, anche nell'ambito delle iniziative previste a livello europeo, nazionale e regionale, per la produzione di materiale didattico in linea con le nuove metodologie basate sull'Information Technology, in collaborazione tra le scuole e le strutture tecniche della Coldiretti

Art.5

(Commissione paritetica)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico composto da rappresentanti del MIUR e della COLDIRETTI.

Art. 6

(Funzione della Comitato)

Il Comitato, del quale faranno parte le rappresentanze istituzionali delle parti contraenti e le componenti tecniche utili per l'attuazione delle iniziative conseguenti all'intesa, ha la funzione di supportare scelte e strategie per l'individuazione di progetti e percorsi formativi, di coordinare le attività derivanti da comuni accordi e di monitorare, in itinere, le fasi progettuali. Lo stesso potrà articolarsi in gruppi di lavoro tematici, tramite l'utilizzo di competenze specifiche per particolari approfondimenti. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

Art. 7
(Durata)

Il presente protocollo ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione e può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

Roma, 8 giugno 2005

Il Direttore Generale
f.to Silvio CRISCUOLI

Il Segretario Generale
f.to Franco PASQUALI